

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4081

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI,
BERGONZI, CAPONI e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999

Norma interpretativa dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, relativa all’IRPEF sull’abitazione principale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende risolvere tutte quelle situazioni di disagio economico e sociale che interessano, in particolare, le persone anziane o i disabili che per ragioni sanitarie o familiari vengono ospitate presso una casa di riposo. Infatti, in base alle disposizioni di legge vigenti, le persone ricoverate presso istituti di ricovero o sanitari, per degenze oltre i due anni, debbono obbligatoriamente effettuare il trasferimento di residenza presso la struttura sanitaria che le ospita.

Il suddetto cambio di residenza comporta la perdita dei benefici fiscali riconosciuti sulla rendita derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Le disposizioni vigenti comportano da un lato un aggravio d'imposta su tali categorie

sociali, già di fatto disagiate per le elevate spese delle suddette cure; dall'altro lato l'aggravio incide sulla casa di proprietà ovvero sul bene che più degli altri ha un valore, ancorchè numerario, altamente simbolico quale unico legame al mondo esterno e civile.

Attualmente, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha sancito la facoltà per i comuni di deliberare il mantenimento delle agevolazioni fiscali sulla prima casa in favore di tali soggetti, purchè l'immobile non sia locato.

Il presente disegno di legge, all'articolo 2, si prefigge lo scopo di rendere obbligatoria tale agevolazione che attualmente è rimessa alla discrezionalità del comune.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Norma interpretativa)

1. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina ICI)

1. All'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenuti a».

